

**SCHEMA DI CONVENZIONE per la realizzazione dell'evento "GHIACCIO SPETTACOLO"
6 marzo 2026 – Palaghiaccio di Cerreto Laghi**

L'anno 2026, addì _____ del mese di _____, tra:

Il Comune di Ventasso, rappresentato dal dott. _____, in qualità di Responsabile del Settore _____, in esecuzione del Decreto Sindacale n. ____ del _____, con sede in piazza Primo Maggio 3 – Cervarezza Terme, C.F. 91173360354 – P.IVA 02697790356, di seguito "Comune";

e

Il Sig. _____, in qualità di Legale Rappresentante della società **ROFFO ANGELO – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**, con sede in _____, C.F. _____, di seguito "Gestore";

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ è stato dichiarato di interesse pubblico lo spettacolo "GHIACCIO SPETTACOLO" del 6 marzo 2026;
- il Palaghiaccio risulta affidato in gestione temporanea al Gestore con determinazione n. 481 del 16/12/2025;
- l'Amministrazione intende concorrere alla copertura dei costi dell'evento mediante raccolta di sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997 e dell'art. 119 D.Lgs. 267/2000;
- l'iniziativa è finalizzata alla promozione territoriale e turistica e non alla posizione soggettiva del gestore;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Natura del rapporto

La presente convenzione disciplina una forma di collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione di un evento dichiarato di interesse pubblico.

La convenzione non costituisce affidamento di servizio ulteriore rispetto alla gestione dell'impianto, non configura concessione di contributo a fondo perduto e non attribuisce al Gestore vantaggi economici eccedenti i costi sostenuti.

L'intervento del Comune si configura quale concorso alla copertura dei costi complessivi di organizzazione e realizzazione dell'evento, comprensivi di oneri SIAE, piano safety e security, personale addetto alla sicurezza, adempimenti amministrativi e autorizzativi, nonché ogni ulteriore spesa strettamente connessa allo svolgimento della manifestazione, mediante le somme derivanti da sponsorizzazioni.

Art. 2 – Ruoli e responsabilità

Il Gestore:

- cura integralmente l'organizzazione tecnica ed esecutiva dell'evento;
- gestisce la bigliettazione;
- assume ogni responsabilità relativa a sicurezza, pubblico spettacolo, SIAE, adempimenti fiscali e assicurativi;
- sopporta il rischio imprenditoriale connesso alla gestione dell'evento.

Il Comune:

- promuove l'iniziativa quale evento di interesse pubblico;
- pubblica l'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni;
- incassa le sponsorizzazioni;

- trasferisce al Gestore le somme nei limiti previsti dalla presente convenzione.

Il Comune non assume alcun ruolo di organizzatore tecnico né responsabilità operative.

Art. 3 – Disciplina economica dell’iniziativa

Le sponsorizzazioni sono introitate al bilancio comunale con vincolo di destinazione.

Il vincolo di destinazione riguarda la copertura dei costi complessivi sostenuti per la realizzazione dell’evento, ivi inclusi i costi di natura artistica, tecnica, organizzativa, amministrativa e di sicurezza, purché debitamente documentati.

Il trasferimento delle somme al Gestore, a valere sulle sponsorizzazioni raccolte, non potrà superare l’importo delle sponsorizzazioni effettivamente incassate e non potrà superare l’eventuale disavanzo risultante tra costi documentati e ricavi da bigliettazione.

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, con successivo e motivato provvedimento, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di interesse pubblico, di concorrere ulteriormente alla copertura di eventuali costi documentati eccedenti le sponsorizzazioni raccolte, qualora ciò si renda necessario per garantire la realizzazione dell’iniziativa o evitare un pregiudizio economico non proporzionato al soggetto attuatore.

Tale eventuale intervento sarà subordinato a specifica istruttoria tecnica e contabile volta a verificare la congruità dei costi e la permanenza dell’interesse pubblico.

Il trasferimento ha natura esclusivamente compensativa.

Art. 4 – Verifica economica e rendicontazione

Entro 30 giorni dallo svolgimento dell’evento il Gestore trasmette:

- rendiconto analitico entrate/uscite;
- documentazione degli incassi da bigliettazione;

Il Comune verifica la coerenza della rendicontazione prima di procedere al trasferimento.

Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione comporta la sospensione o revoca del trasferimento.

Art. 5 – Assenza di aiuto di Stato

Le parti danno atto che l’operazione non determina vantaggio selettivo e non configura aiuto di Stato incompatibile con la normativa europea.

Art. 6 – Risoluzione e requisiti

La convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancata o falsa rendicontazione;
- utilizzo delle somme per finalità diverse;
- perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- irregolarità contributiva (DURC irregolare).

Il Gestore dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge e in regola con gli obblighi fiscali e contributivi.

La risoluzione comporta l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite.

Art. 7 – Coperture assicurative

Il Gestore si impegna a mantenere attiva idonea polizza assicurativa RCT/RCO per lo svolgimento dell’evento e a trasmetterne copia al Comune.

Resta esclusa ogni responsabilità del Comune per danni derivanti dall’organizzazione dell’evento.

Art. 8 – Durata

La convenzione ha efficacia dalla sottoscrizione fino alla completa definizione dei rapporti economici derivanti dall’evento.

Art. 9 – Controversie

Per eventuali controversie è competente il Foro di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Ventasso

ROFFO ANGELO – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
